

Fisco e imprese. In «Gazzetta» il primo decreto che disciplina la «exit tax»

Trasferimento all'estero con prelievo sospeso

In lista d'attesa il provvedimento su opzione e garanzie

Marco Piazza

Arriva il traguardo della pubblicazione del primo decreto attuativo (sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 188 del 12 agosto, decreto del ministero dell'Economia 2 agosto 2013) - anticipato sul Sole 24 Ore del 10 luglio - sulla tassazione delle plusvalenze latenti in caso di trasferimento della residenza all'estero delle imprese commerciali (società, enti, imprenditori individuali), in attuazione dell'articolo 166, comma 2 quater del Testo unico. Il decreto stesso prevede l'emissione di un altro decreto per l'individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione e del versamento rateale, di prestazione delle garanzie, nonché delle modalità di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione.

Pertanto - nonostante le modifiche all'articolo 166 del Testo unico risalcano al decreto legge n. 1 del 2012 e siano conseguenza di una procedura d'infrazione della Commissione europea contro l'Italia (Procedura n. 2010/4141) - la nuova disciplina non è, di fatto, ancora operativa.

Effetto sospensione

Il provvedimento consente di optare per la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi sulle plusvalenze relative alle aziende o rami d'azienda trasferiti e non confluì in una stabile organizzazione in Italia, fino al momento in cui si consi-

Il quadro di riferimento

01 | LA SOSPENSIONE

Possibile ottenere la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi sulle plusvalenze latenti nelle aziende o rami d'azienda trasferiti e non confluì in una stabile organizzazione in Italia. La sospensione - prevista da un decreto elaborato dal Mef - avviene anche in caso di trasferimento di una stabile organizzazione esistente in Italia

02 | LA TEMPISTICA

La sospensione opera fino al momento in cui si considerano realizzati, secondo le regole italiane, gli elementi dell'azienda o del complesso

aziendale trasferito

03 | L'APPLICAZIONE

Il provvedimento si applica nel caso di trasferimento in Stati appartenenti alla Ue, in Islanda e in Norvegia (in entrambi i Paesi è in vigore la convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988 e il relativo protocollo del 2010 che dovrebbe considerarsi equivalente alla Direttiva 2010/24/Ue)

04 | L'ESCLUSIONE

La sospensione d'imposta non opera per i beni merce, compresi i titoli del circolante, i fondi in sospensione

d'imposta, i componenti che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, anche se riferiti a proventi e oneri la cui rilevanza fiscale è stata differita in esercizi precedenti

05 | LA DECADENZA

Fa venir meno il beneficio il successivo trasferimento della sede in uno Stato non collaborativo, o altre operazioni straordinarie come fusioni o scissioni

06 | LE ALTERNATIVE

In alternativa al meccanismo della sospensione è ammessa la possibilità di rateizzare la tassazione con gli interessi

derano realizzate, secondo le regole italiane. La sospensione opera anche in caso di trasferimento di una stabile organizzazione esistente in Italia. Per le partecipazioni immobilizzate costituite con la distribuzione di utili.

Il provvedimento si applica nel caso di trasferimento in Stati appartenenti all'Ue, e alla See con le quali operi un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari (Islanda e in Norvegia).

Le plusvalenze sospese sono determinate in via definitiva, senza tener conto delle plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente, che si deve presumere assumeranno rilievo nello Stato estero. La data di riferimento dovrebbe essere quella in cui ha effetto fiscale il cambio di residenza. Nel valo-

re dell'azienda è compreso l'avviamento.

L'esclusione

La sospensione non opera per i beni merce, compresi i titoli del circolante, i fondi in sospensione d'imposta e i componenti che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, anche se riferiti a proventi e oneri la cui rilevanza fiscale è stata differita in esercizi precedenti.

Nel caso in cui si opti per la sospensione limitata a singoli cessi la plusvalenza sospesa è calcolata in proporzione al totale dei maggiori valori trasferiti. Le imposte sospese devono essere assistite da garanzia. Per evitare contrasti con la giurisprudenza comunitaria, il provvedimento precisa che la garanzia dovrà comunque tenere

conto dell'ammontare delle imposte la cui riscossione è sospesa, prevedendo delle soglie di esenzione per importi di modesta entità, e altri criteri tesi a valutare in modo oggettivo la ricchezza della posizione del contribuente.

Le alternative

In alternativa al meccanismo della sospensione delle imposte sui maggiori valori è concessa la possibilità di rateizzare la tassazione con gli interessi. In questo modo si evita di dover monitorare il futuro realizzo dei cessi. Il successivo trasferimento della sede in uno Stato non collaborativo, o altre operazioni straordinarie come fusioni o scissioni comportano il venir meno del regime di sospensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

01 | LA PREMESSA

Un contribuente ha a suo tempo rimpatriato somme per 500.000 euro che risultano depositate sul conto scaduto

02 | L'AGENZIA

L'agenzia delle Entrate, sulla base delle spese sostenute nel 2008, rettifica al contribuente maggiori imponibili per un totale di 130.000 euro

03 | IL SALDO

Il saldo del conto scaduto



(500.000 euro) risulta dall'anagrafe dei conti e quindi l'ufficio potrebbe evitare ogni ulteriore richiesta

04 | LA DIFESA

Il contribuente chiede l'annullamento dell'atto di accertamento avendo sanato una somma superiore al maggiore imponibile contestato (500.000 a fronte di 130.000)

05 | LA CONTROMOSSA

L'agenzia delle Entrate

confirma invece l'accertamento eccependo che la rettifica riguarda beni acquistati e posseduti in Italia e quindi non astrattamente riconducibili alle somme rimpatriate

06 | I GIUDICI

Secondo varie pronunce di merito la sanatoria opera a 360 gradi in quanto la legge non prevede limitazioni e quindi il contribuente non è accertabile

Controlli. Gli effetti dell'inserimento dei conti nella comunicazione all'anagrafe

Scudo al test del redditometro

Antonio Iorio

Ingresso con effetti "collaterali" per i conti scaduti e i relativi saldi nelle comunicazioni degli intermediari finanziari: la previsione dell'agenzia delle Entrate di includerli nella comunicazione, e quindi nell'anagrafe, potrebbe avere importanti risvolti ai fini degli accertamenti da redditometro.

Nel provvedimento di pochi giorni fa («modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari») si fa un generico riferimento all'attività di selezione delle posizioni da controllare: in realtà le informazioni costituiranno un ulteriore strumento che, se non utilizzato con il necessario buon senso, potrebbe rendere ulteriormente complicata la difesa degli interessati. Viceversa, potrebbe essere utilizzato anche a favore del contribuente.

La casistica più frequente riguarda manifestazioni di spese elevate rispetto al reddito disponibile. Questa apparente divergenza potrebbe essere giustificata dall'utilizzo del conto scaduto da parte del contribuente.

Gli uffici, in presenza di un saldo da conto scaduto che diminuisce negli anni - circostanza chiaramente sintomatica di un impiego di danaro - potrebbero smettere di richiedere le modalità di acquisto di determinati beni dato che la giustificazione è già in atti e le informazioni sono già in possesso dello stesso ufficio. Cosa che di solito non avviene. E proprio per questo sarà importante che, a livello centrale, vengano emanate direttive ad hoc per "indurre" gli uffici a un cambio di rotta. Oggi essi pretendono ulteriori prove che, di norma, sono impossibili da produrre.

L'altra ipotesi che si potrà verificare riguarda invece manifestazioni di capacità di spesa sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati e relative a periodi di imposta precedenti al rientro dei capitali. In questi casi, in genere, gli uffici ritengono non sanabili le violazioni contestate con lo scudo.

Per l'agenzia delle Entrate (circolare 43/E del 2009) la preclusione opera automaticamente anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi

a "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. A questo scopo, precisa il documento di prassi, non vi è necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio.

Negli accertamenti sintetici, e segnatamente nel redditometro, eventuali maggiori imponibili spesso non sono riconducibili alla violazione estera soprattutto se riguardano l'acquisto di beni e la disponibilità di somme detenute in Italia e non all'estero.

Tuttavia il "collegamento" anche astratto - previsto dalla circolare e preteso dagli uffici - tra la somma scudata e la manifestazione di capacità di spesa non è contemplato dall'articolo 13 bis del DL

L'AUSPICIO

In presenza di somme regolarizzate, gli uffici non dovrebbero chiedere ulteriori giustificazioni per le spese oltre il reddito

78/2009. Tale norma prevede per i contribuenti che si sono avvalsi del rimpatrio o della regolarizzazione di attività finanziarie e disponibilità estere detenute irregolarmente, di beneficiare, tra l'altro, della preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio.

A questo proposito, coerentemente con la previsione normativa, varie pronunce di merito (Ct Friuli, Ctp Rimini, Ctp Milano, Ctp Pordenone) hanno rilevato che lo scudo fiscale sana tutti i maggiori imponibili contestati dall'amministrazione a prescindere dal tipo di accertamento praticato dall'ufficio, con la conseguenza che anche le violazioni da redditometro non possono essere contestate al contribuente che ha aderito al rimpatrio o alla regolarizzazione delle disponibilità estere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili. Regione in linea con lo Sviluppo economico

La Lombardia conferma la validità dei «vecchi» Ace

Angelo Busani

È definitivamente rientrato l'allarme (e il conseguente impaccio per la contrattazione immobiliare) derivante dalla legge n. 90/2013, di conversione del decreto legge n. 63/2013, in tema di Attestato di prestazione energetica (Ape). Il decreto ha introdotto la previsione di nullità per tutti i contratti, a titolo oneroso e gratuito, che non portino in allegato il nuovo Ape (introdotto in sostituzione del "vecchio" Ace, l'Attestato di certificazione energetica), ma con la specificazione che:

- fino all'emanazione dei regolamenti attuativi del decreto, l'Ape deve essere redatto secondo le prescrizioni tecniche precedenti il decreto legge 63/2013;
- nelle Regioni (e nelle Province autonome) che avessero emana-

to una propria legislazione in tema di Ace, si poteva procedere come si era fatto fino all'entrata in vigore del decreto.

Tuttavia, la legge di conversione n. 90/2013 aveva fatto sorgere il dubbio che le Regioni e le Province «legiferanti» fossero state spaccettate in:

- Regioni e Province che abbiano recepito la direttiva 2010/31 Ue (ad esempio, l'Emilia Romagna), nelle quali si sarebbe continuata ad applicare la normativa locale in tema di Ace;
- Regioni e Province (come la Lombardia) che si fossero limitate a recepire la precedente direttiva 2002/91/CE (ma non la successiva 2010/31), nelle quali si sarebbe dovuto applicare l'Ace/Ape nazionale e non più l'Ace locale.

Sul tema è dapprima interve-

nuto il ministero per lo Sviluppo economico con la tranquillizzante Nota n. 416 datata 7 agosto 2013, affermando che la legge di conversione del decreto 63/2013 non ha comportato alcuna variazione e che, in particolare, fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto:

- nelle Province e nelle Regioni «non legiferanti», l'Ape va redatto con le prescrizioni vigenti ante decreto legge 63/2013;
- nelle Province e nelle Regioni «legiferanti» l'attestazione energetica deve essere compilata secondo la normativa regionale in vigore.

Da ultimo, il 12 agosto 2013, è intervenuta la Regione Lombardia pubblicando sul proprio sito il comunicato n. 100 dell'8 agosto 2013 con il quale si afferma che gli Ace, in qualunque

epoca redatti, sono idonei a essere utilizzati ai fini della validità dei contratti ai quali la legge nazionale prescrive debbano essere allegati.

In particolare, la Regione Lombardia afferma che la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8745 del 22 dicembre 2008, pur essendo precedente alla direttiva 2010/31/Ue, contiene disposizioni puntuali che rispondono in gran parte alle previsioni contenute nella direttiva stessa; e che, allo stato attuale, le disposizioni della direttiva 2010/31/Ue che non sono ancora state oggetto di attuazione riguardano le prestazioni degli impianti per la climatizzazione estiva, mentre la mancanza di disposizioni per la realizzazione di edifici a emissioni quasi zero non può essere ritenuta un inadempiamento, dato che non sono ancora scaduti i termini previsti dalla direttiva medesima. Con il risultato che la Regione Lombardia si ritiene «legittimata ad applicare la propria disciplina per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni. Le istruzioni degli ingegneri - Critici i chimici

Polizze all'ultima chiamata Le mosse finali degli Ordini

Francesca Milano

MILANO

Tra due giorni scatta l'obbligo per tutti i professionisti (esclusi quelli dell'area sanitaria) di dotarsi di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Non ci saranno i blitz degli Ordini sotto l'ombrello: i controlli partiranno solo dopo le ferie (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 agosto), ma per i professionisti che non hanno ancora provveduto a stipulare un'assicurazione non c'è tempo da perdere.

Lo sanno bene gli ingegneri, che hanno appena predisposto la circolare numero 262 per aggiornare gli iscritti sui prospettivi delle polizze offerte da alcune compagnie che il Centro studi del Cni ha individuato in li-

nea con i requisiti minimi previsti dalla legge (Dl 138/2011). «Il Cni - si precisa in una precedente circolare, la 250 - non ha sottoscritto convenzioni con nessuno degli operatori indicati».

Le cinque assicurazioni proposte e messe a confronto offrono tariffe riservate ai giovani ingegneri: a seconda delle compagnie, si riferiscono ai professionisti under 35 o a chi è iscritto all'Ordine da meno di tre anni. Per queste categorie, una polizza annuale può costare dai 135 euro in su. D'altronde, il presidente del Cni, Armando Zambano, ha più volte ribadito la necessità che le nuove regole introdotte dalla riforma delle professioni non gravassero sui giovani professionisti, già in difficoltà a causa della crisi. Il costo della polizza varia, poi, a secon-

L'approfondimento



Sul Sole 24 Ore una pagina ha fatto il punto sui nuovi obblighi per i professionisti e sulle sentenze della Cassazione che, da tempo, hanno tracciato la rotta sulla responsabilità dei professionisti

da della classe di fatturato.


L'imminente obbligo assicurativo preoccupa i chimici, che hanno individuato due punti critici. «Innanzitutto - spiega il presidente del Consiglio nazionale Armando Zingales - le assicurazioni non dovrebbero poter negare il contratto al professionista. Nel momento in cui si sancisce per lui l'obbligo di assicurarsi non si comprende perché l'assicuratore a sua volta non debba sottostare alla medesima disciplina». Secondo i chimici, infatti, con la norma vigente chi svolge la professione può trovare enormi difficoltà a stipulare una polizza, soprattutto nel caso in cui si abbiano clienti negli Stati Uniti, in Canada e nelle Isole Vergini, «salvo dimostrare che il foro competente sia quello italiano».

La seconda questione riguarda invece l'obbligo per le aziende offenti servizi professionali di stipulare, in analogia al singolo professionista, un'assicurazione per i medesimi rischi da responsabilità civile professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensiamo in grande.

Un'offerta completa e integrata di software dedicati alla pubblica amministrazione



24 ORE SOFTWARE

Direzione lavori e gestione di tutto l'iter amministrativo dell'opera, dalla progettazione al collaudo

Gestione manutentiva del patrimonio immobiliare

Gestione e governo del territorio, edilizia privata ed espropri

Attività dell'ufficio legale, delle risorse umane, degli adempimenti fiscali e contabili dei sostituti d'imposta.

AVVOCATI COMMERCIALISTI IMPRESE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COSTRUZIONI

www.24oresoftware.com/pubblica-amministrazione

GRUPPO 24 ORE